

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -
Dipartimento per i trasporti terrestri – Circolare del 10
luglio 2006, Prot. 16090/08/08/01**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2006 è stato pubblicato il D.L. n° 223 del 4 luglio 2006, il cui art. 7 (“Misure urgenti in materia di passaggi di proprietà di beni mobili registrati”) prevede:

1. che l'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi possa essere richiesta anche agli uffici comunali ed ai titolari degli Sportelli telematici dell' automobilista di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, salvo i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego;
2. l'abrogazione dei commi 390 e 391 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).

Al riguardo, l'Automobile Club d'Italia – Direzione Centrale Servizi Delegati ha fornito alcune prime indicazioni di carattere generale con circolare prot. n. 11898/P-DSD del 6 luglio 2006, alle quali gli Uffici in indirizzo sono chiamati ad attenersi nel rispetto delle precisazioni contenute nella presente circolare.

A) Atti per i quali non e' più obbligatoria l'autentica notarile

Indipendentemente dal fatto che la formalità di trascrizione nel pubblico registro automobilistico rientri nell'ambito di applicazione del D.P.R. n. 358/2000 (“Sportello telematico dell'automobilista”), l'ACI ha evidenziato che l'autentica notarile non è più obbligatoria:

- per gli atti di vendita (anche ex art. 2688 c.c.);
- per gli atti costitutivi di ipoteca aventi ad oggetto i beni mobili registrati (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi);
- gli atti di accettazione d'eredità.

Ne consegue che anche gli atti di rettifica, aventi ad oggetto atti autenticati con le nuove modalità, debbono essere autenticati con le medesime disposizioni previste all'art. 7 del decreto-legge in esame.

Viceversa, per la rettifica di atti notarili continua ad essere necessaria l'autentica del notaio.

La norma, inoltre, non contempla gli atti di cancellazione d'ipoteca e gli atti di costituzione di diritti d'usufrutto e uso, la cui autenticazione, peraltro, continua ad essere di esclusiva competenza dei notai.

B) Soggetti abilitati all'autentica delle sottoscrizioni

Oltre ai notai, e per gli atti elencati al precedente par. A), sono legittimati a svolgere l'attività di autenticazione:

1. gli Uffici Comunali;
2. i titolari degli STA (Uffici Provinciali ACI che gestiscono il PRA, Uffici della Motorizzazione Civile, delegazioni ACI e Studi di consulenza automobilistica).

Per quanto di competenza di questa Amministrazione, e tenuto conto delle esigenze organizzative di ciascun Ufficio, si fa presente quanto segue:

- in fase di prima applicazione - in considerazione dell'immediata entrata in vigore della disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legge 4 luglio 2006 e la conseguente urgenza di dettare disposizioni applicative della stessa - si fa presente che può essere adibito alle attività di autenticazione, oltre al Direttore dell'UMC, esclusivamente il personale inquadrato nell'area C, in conformità a quanto indicato dal gruppo di lavoro costituito presso la Presidenza del Consiglio - Dipartimento per la funzione pubblica - per l'elaborazione del D.P.C.M. previsto dall'articolo 1, commi 390 e 391 (oggi abrogati), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006);
- ulteriori e diverse disposizioni potranno essere impartite a seguito del necessario confronto con le Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale di questa Amministrazione.

C) Modalità di autenticazione

La sottoscrizione deve essere resa dall'interessato in presenza del funzionario, il quale accerta l'identità del dichiarante a mezzo di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità i cui estremi sono riportati nel corpo dell'autentica, il quale deve altresì contenere:

- o la data e il luogo in cui avviene l'autentica (che deve ovviamente corrispondere con il luogo dove ha sede l'Ufficio);
- o il nome, il cognome, il profilo professionale e l'area di inquadramento del funzionario che ha proceduto all'autenticazione, nonché l'indicazione dell'Amministrazione di appartenenza;
- o la firma leggibile e per esteso del funzionario che ha proceduto all'autenticazione ed il proprio timbro recante nome e cognome;
- o il timbro dell'Ufficio.

L'autentica deve essere effettuata, salvo motivato diniego, nello stesso giorno della richiesta; contestualmente, dovrà essere presentata anche la richiesta di rilascio del nuovo certificato di proprietà e di aggiornamento della carta di circolazione, con procedura STA, presso il medesimo UMC in cui è stata effettuata l'autentica.

L'atto di vendita deve essere redatto, sul retro del modello NP-1B (certificato di proprietà) nel riquadro T.

Al riguardo, l'ACI ha reso noto che, nelle more dell'approvazione dei nuovi modelli PRA, dovrà essere utilizzato lo spazio già previsto per l'autentica notarile, barrando i dati nel modo indicato nell'Allegato 1.

Qualora, nei casi previsti, l'atto di vendita non venga redatto sul certificato di proprietà, l'ACI ha altresì precisato che deve essere in duplice originale e deve

essere autenticata la firma sia dell'acquirente sia del venditore, utilizzando la formula d'autentica specificata nell'Allegato 2.

L'attività del funzionario è comunque limitata all'autentica della firma e al controllo dei poteri di firma del venditore (ovvero, nel caso di firma bilaterale, dell'acquirente e del venditore).

Di conseguenza, il sottoscrittore dell'atto deve comprovare la qualità in base alla quale è legittimato ad agire in nome e per conto del venditore (o dell'acquirente), sia nel caso di persone giuridiche (es. amministratore unico della società) sia nel caso di persone fisiche (es. procura).

D) Costi

La norma in esame prescrive che l'autentica sia eseguita gratuitamente.

Viceversa, come evidenziato dallo stesso ACI, sugli atti deve essere assolta l'imposta di bollo.

E) Repertorio

I funzionari addetti alle attività di autenticazione sono tenuti alla compilazione di un repertorio cartaceo degli atti autenticati presso l'Ufficio, utilizzando un registro conforme a quello esemplificato nell'Allegato 3; ciascuna pagina del repertorio deve essere vidimata dal Direttore dell'Ufficio, ovvero da altro funzionario delegato.

Il repertorio deve essere custodito secondo le modalità che saranno riterranno più idonee in termini di sicurezza.

Peraltro, ragioni di cautela suggeriscono, perlomeno nella attuale fase di sperimentazione delle nuove procedure, di conservare agli atti anche la copia delle autentiche effettuate.

Si invitano gli Uffici in indirizzo a comunicare a questo Dipartimento qualsivoglia difficoltà operativa si verifichi nel corso di questa prima fase sperimentale delle nuove procedure, al fine di poter intraprendere opportune iniziative al riguardo.